

Consigliere Regionale
Paola Fioroni (Lega Umbria)

Perugia, lì 26.05.2021

Al Presidente della III Commissione consiliare
Eleonora Pace

Oggetto: Proposta di emendamento aggiuntivo al testo degli atti unificati nn. 69 e 41

*approvato
Se*

EMENDAMENTO N. 1

Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 le parole "o di persone con disabilità, con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento" sono sostituite dalle parole: ", di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori superiori ai dieci anni in possesso della certificazione di diagnosi di cui all'articolo 3, comma 3, della l. 104/1992".

Relazione Illustrativa

Il presente emendamento si propone di chiarire l'ambito di applicazione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 laddove attualmente, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS, si parla solamente di nucleo familiare con presenza di minori inferiori a dieci anni o di persone con disabilità, tanto che l'interpretazione della norma porta ad escludere il caso di presenza di figli minori disabili con età superiore a dieci anni. Si tratta di una modifica di carattere ordinamentale che non comporta oneri nuovi o aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il Consigliere
Paola Fioroni

Eleonora Pace

Perugia, li

Al Presidente della III Commissione consiliare

Eleonora Pace

*Approvato
glu*

Proposta di emendamento aggiuntivo al testo degli atti unificati nn. 69 e 41

- Dopo l'articolo 34 bis della l.r. 23/2003 come inserito dagli atti unificati nn. 69 e 41 è aggiunto il seguente:

"Art. 34 ter

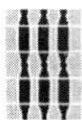
(Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia)

1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino al 2 per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della l.r. 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e che versino nella urgente necessità, adeguatamente documentata, di lasciare la propria abitazione familiare ovvero di non farvi rientro.
2. Ai fini di cui al comma 1 gli alloggi sono assegnati previa apposita intesa tra i Comuni, l'ATER regionale e i soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all'articolo 33 della l.r. 14/2016.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1."

Con la presente proposta emendativa si prevede una riserva di alloggi per aiutare concretamente quelle donne che vivono situazioni familiari di violenza a vari livelli perpetrata ai loro danni o ai danni dei loro figli minori e che pertanto si trovano nella urgente necessità di uscire dalla loro domicilio domestico oppure di non farvi rientro.

Trattandosi solo della previsione di una riserva di alloggi a favore di una determinata categoria di persone con riferimento alla disponibilità alloggiativa annuale dei Comuni, questo emendamento non comporta oneri nuovi o aggiuntivi per il bilancio regionale.

Il Consigliere
Paola Fioroni
ELEONORA PACE
Eleonora Pace



Regione Umbria

Assemblea legislativa

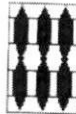
Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

Consigliere

Paola Fioroni (Lega Umbria)

*Presenti Pace, Fioroni, Pastorelli, Deppucci
Forz, Mancini*
Perugia, li 24 giugno 2021

Regione Umbria/Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0004171 del 24/06/2021
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 10/12/5/3

**Al Presidente della III Commissione consiliare
Eleonora Pace**

*approvato seduta
22.7.2021
Seu
5 +
1 A*

**Proposta di emendamento all'articolo 39 del testo degli atti unificati
nn. 69 e 41**

**- All'articolo 39 della l.r. 23/2003, come modificato dagli atti unificati
nn. 69 e 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

**"1 bis. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 20, comma 2,
lettera c) e 29, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui nel nucleo
familiare del beneficiario siano presenti uno o più figli minori i Comuni
possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del
nucleo familiare che ne abbia i requisiti, purché genitore o tutore dei figli
minori medesimi, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato
al momento dell'assegnazione originaria."**

*Con la presente proposta emendativa viene prevista una ipotesi
derogatoria nel caso di condanne divenute definitive che
determinerebbero, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1
della l.r. 23/2003, come modificato dagli atti unificati nn. 69 e 41, la
decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per tutto il nucleo familiare
assegnatario. Viene stabilito infatti che, nell'ipotesi in cui nel nucleo
familiare assegnatario vi sia la presenza di figli minori, a questi ultimi
rimanga garantita la possibilità di permanere nell'alloggio, prevedendo la
modifica dell'assegnazione in favore di altro componente del nucleo
familiare che ne abbia i requisiti, anche se non compreso nel nucleo
familiare individuato al momento dell'assegnazione, purché si tratti di un
genitore o del tutore dei figli medesimi.*

*Si tratta di una modifica di carattere ordinamentale che non comporta
oneri o spese aggiuntive per il bilancio regionale.*

Il Consigliere

Paola Fioroni

Paola Fioroni
IL CONSIGLIERE
ELEONORA PACE

Eleonora Pace

Seolta del 22.7.2021

Presenti Pace, Fiorani, Pistori, Peppucci, Forz

Approvato 4 + 1 A
Su



Regione Umbria
Giunta Regionale

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Pace Eleonora
eleonora.pace@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Proposta di emendamento aggiuntivo al testo degli atti unificati nn. 69 e 41 - L.R. 23/2003. e 41.

Si trasmette la proposta di emendamento aggiuntivo al testo degli atti richiamati in oggetto, così come di seguito riportato:

GIUNTA REGIONALE

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti,
alle opere pubbliche e alle politiche della
casa. Protezione civile

1) Proposta di emendamento al testo degli atti unificati nn. 69 e 41

- La lett. e), comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:

"e) abbia un ISEE superiore al limite per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalle norme regolamentari di cui all'art. 29, comma 4, per tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni."

Il presente emendamento si propone di estendere ad un quinquennio l'arco temporale nel quale effettuare la verifica del superamento dell'ISEE del nucleo familiare assegnatario al fine di evitare che la procedura di decadenza venga disposta in seguito ad eventi reddituali straordinari, limitati nel tempo, che hanno interessato il nucleo medesimo. Lo stesso ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il bilancio regionale.

Enrico Melasecche Germini

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: 075 504 2667/2635
FAX:

Indirizzo email:
enrico.melasecche@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Cordiali saluti

FIRMATO DIGITALMENTE
Enrico Melasecche Germini

41 rep
sealata del 16.9.2021

Perugia, li 16 settembre 2021

Al Presidente della III Commissione consiliare

Presenti: Pace, Fara, Fioroni, Peppucci,
Pastorelli, Mancini

Eleonora Pace

Proposte di emendamenti al testo degli atti unificati nn. 69 e 41

1) Al comma 2, dell'articolo 24 ter, della l.r. 23/2003, come modificato dagli atti unificati nn. 69 e 41, le parole "le convenzioni" sono sostituite dalle seguenti: "la convenzione". *approvato 6+*

Il presente emendamento si propone di apportare il dovuto coordinamento al comma 2 dell'articolo 24 ter a fronte dell'emendamento proposto (sub 5) al comma 1 bis dell'articolo 41.

2) Alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 31, della l.r. 23/2003, come modificata dagli atti unificati nn. 69 e 41, le parole "o con presenza di barriere architettoniche" sono sostituite dalle seguenti "o, nel caso di nucleo familiare con presenza di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento, con presenza di barriere architettoniche". *approvato 6+*

Il presente emendamento, formulato su sollecitazione del Comune di Perugia, si propone di specificare che il punteggio di assegnazione degli alloggi di ERS ricondotto alla presenza di barriere architettoniche nei locali dove vive il nucleo familiare richiedente sia conteggiato solo nel caso in cui nel nucleo medesimo siano presenti persone disabili con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento.

3) Il comma 2, dell'articolo 31 bis, della l.r. 23/2003, come modificato dagli atti unificati nn. 69 e 41, è sostituito dal seguente:

"2. La Commissione per le assegnazioni, di cui al comma 1, è composta nel rispetto di un criterio di rotazione, da cinque membri effettivi, tra i quali un esperto in materie giuridico-amministrative preferibilmente esterno alle amministrazioni comunali, uno designato dall'ATER regionale e uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali degli assegnatari ovvero, in caso di mancanza di unanimità, secondo il criterio della maggiore rappresentatività delle organizzazioni medesime. La Commissione è composta altresì da un membro supplente designato dalle organizzazioni sindacali con le medesime modalità di designazione del membro effettivo." *approvato 6+*

Il presente emendamento, formulato su sollecitazione del Comune di Perugia, si propone di superare la problematica, piuttosto frequente, in cui non sussista unanimità tra le associazioni sindacali chiamate a designare il loro rappresentante in seno alla Commissione per le assegnazioni. Viene chiarito che, pertanto, anche sulla scorta dei principi offerti dal Tar Umbria con l'ordinanza del 6 luglio 2021 che aveva preso in considerazione proprio la problematica emersa in occasione della designazione ex art. 31 bis della l.r. 23/2003 per l'anno 2020, in caso di mancanza di unanimità tra le associazioni sindacali, per la designazione del membro effettivo e di quello supplente debba essere utilizzato il criterio relativo alla maggiore rappresentatività delle associazioni medesime.

4) Al comma 1, dell'articolo 34 ter, della l.r. 23/2003, come inserito dagli atti unificati nn. 69 e 41, le parole "fino al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'8 per cento". *approvato 6+*

Il presente emendamento, formulato su sollecitazione del Comune di Perugia, si propone di superare la problematica rilevata, riferibile alla presenza nel testo della percentuale del solo 2 per cento della disponibilità alloggiativa annuale per l'assegnazione di alloggi di ERS in favore delle donne vittime di violenza in famiglia, percentuale ritenuta troppo bassa e che non permetterebbe, in concreto, l'assegnazione di alcun alloggio.

5) Il comma 1 bis, dell'articolo 41, della l.r. 23/2003, come inserito dagli atti unificati nn. 69 e 41, è sostituito dal seguente:

"1 bis. Ai fini dell'accertamento di cui al comma 1, la Giunta regionale, senza oneri a proprio carico, stipula apposita convenzione con il Ministero della Giustizia per la consultazione del Sistema Informativo del Casellario, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)." *approvato G+*

Il presente emendamento, formulato a seguito delle osservazioni pervenute dal Servizio Bilancio e Finanza della Giunta regionale, si propone di superare la criticità rilevata dal Servizio medesimo riguardante il fatto che, da un lato, l'accesso alle Banche dati di cui alle convenzioni citate in questo comma 1 bis sarebbe già a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni e che, dall'altro, l'attuale previsione a carico della Giunta regionale di stipulare dette convenzioni potrebbe comportare oneri a carico del bilancio regionale. A seguito di opportuni approfondimenti eseguiti presso i Comuni e presso l'ATER regionale si è potuto accertare che presso tali enti sono già attive apposite convenzioni con l'INPS e con l'Agenzia delle Entrate per accedere alle certificazioni ISEE e ai dati reddituali dei richiedenti/assegnatari. Risulterebbe dunque da attivare solamente la convenzione con il Ministero della Giustizia per accedere al Casellario, elemento comunque indispensabile per eseguire i dovuti controlli relativi alle previsioni oggetto di nuovo inserimento nella l.r. 23/2003 riguardanti le condanne ostative alla concessione degli interventi e degli alloggi di ERS. In merito a tale convenzione, peraltro, si è anche potuto verificare che, ai sensi del citato articolo 39 del D.P.R. 313/2002, il Ministero della Giustizia consente la consultazione del Sistema informativo del Casellario senza oneri a carico delle amministrazioni richiedenti, tanto che nella proposta di emendamento, dunque, viene eliminato il riferimento alle convenzioni con INPS e Agenzia delle Entrate, a questo punto non necessario e, quanto a quella da attivare con il Ministero della Giustizia, viene sottolineato che si tratta di convenzione stipulata senza oneri a carico della Regione ai sensi del medesimo articolo 39 del D.P.R. 313/2002.

6) L'articolo 45 dell'atto n. 41-69 bis, che apporta modificazioni all'articolo 59 della l.r. 23/2003, è soppresso. *approvato G+*

Il presente emendamento soppressivo viene formulato a seguito delle osservazioni pervenute dal Servizio Bilancio e Finanza della Giunta regionale che chiede di non apportare alcuna modifica all'articolo 59 (Norma finanziaria) della l.r. 23/2003.

Tutti gli emendamenti proposti hanno natura ordinamentale e non comportano oneri nuovi o aggiuntivi sul bilancio regionale.

I Consiglieri

Paola Fioroni

Eleonora Pace



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3232/3305
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: paola.fioroni@alumbria.it

Consigliere

Paola Fioroni (Lega Umbria)

Regione Umbria - Assemblea Legislativa



AOO Segreteria Generale
prot. n. 0004171 del 24/06/2021
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 10/12/5/3

Perugia, lì 24 giugno 2021

**Al Presidente della III Commissione consiliare
Eleonora Pace**

*approvato
Su*

**Proposta di emendamento all'articolo 39 del testo degli atti unificati
nn. 69 e 41**

**- All'articolo 39 della l.r. 23/2003, come modificato dagli atti unificati
nn. 69 e 41, dopo il comma 1 è inserito il seguente:**

“1 bis. In caso di perdita dei requisiti di cui agli articoli 20, comma 2, lettera c) e 29, comma 1, lettera c), nella sola ipotesi in cui nel nucleo familiare del beneficiario siano presenti uno o più figli minori i Comuni possono procedere all'assegnazione dell'alloggio ad altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, purché genitore o tutore dei figli minori medesimi, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione originaria.”

Con la presente proposta emendativa viene prevista una ipotesi derogatoria nel caso di condanne divenute definitive che determinerebbero, secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1 della l.r. 23/2003, come modificato dagli atti unificati nn. 69 e 41, la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio per tutto il nucleo familiare assegnatario. Viene stabilito infatti che, nell'ipotesi in cui nel nucleo familiare assegnatario vi sia la presenza di figli minori, a questi ultimi rimanga garantita la possibilità di permanere nell'alloggio, prevedendo la modifica dell'assegnazione in favore di altro componente del nucleo familiare che ne abbia i requisiti, anche se non compreso nel nucleo familiare individuato al momento dell'assegnazione, purché si tratti di un genitore o del tutore dei figli medesimi.

Si tratta di una modifica di carattere ordinamentale che non comporta oneri o spese aggiuntive per il bilancio regionale.

Il Consigliere

Paola Fioroni

Paola Fioroni
IL CONSIGLIERE
ELEONORA PACE

Eleonora Pace

Sevuta 22.7.2021
Presenti Pace, Fioroni, Mancini, Pastorelli, Peppucci, Forz

Prot. 4447 5/7/2021

Approvato
Su
5 + 1A



Regione Umbria
Giunta Regionale

Regione Umbria - Assemblea legislativa - Pace Eleonora
eleonora.pace@pec.alumbria.it

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

**Oggetto: Proposta di emendamento aggiuntivo al testo degli atti unificati nn. 69
e 41 - L.R. 23/2003 . Trasmissione.**

GIUNTA REGIONALE

Assessore alle infrastrutture, ai trasporti,
alle opere pubbliche e alle politiche della
casa. Protezione civile

Si trasmette la proposta di emendamento aggiuntivo al testo degli atti unificati nn. 69 e
41, come da oggetto, allegata alla presente.

Cordiali saluti

Enrico Melasecche Germini

FIRMATO DIGITALMENTE
Enrico Melasecche Germini

Allegati alla nota:

- Proposta di emendamento_atti unificati nn. 69 e 41 - L.r. 23/2003.
(DG_0024405_2021)

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: 075 504 2667/2635
FAX:

Indirizzo email:
enrico.melasecche@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
regione.giunta@postacert.umbria.it

Perugia, li 24.06.2021

Al Presidente della III Commissione consiliare permanente

Eleonora Pace

1) Proposta di emendamento aggiuntivo al testo degli atti unificati nn. 69 e 41

- Dopo il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:

“2 bis. La Giunta regionale con propria deliberazione, su motivata richiesta del Comune, per immobili residenziali che rivestono particolare interesse e ai fini del ripopolamento dei centri storici, può autorizzare la deroga ai requisiti dei beneficiari di cui al comma 2 assicurando in tal modo peculiari esigenze abitative del territorio.

Il presente emendamento si propone di prevedere la possibilità per la Giunta regionale di individuare una diversificazione di requisiti, rispondenti a criteri di facilitazione e maggiore accessibilità, nel caso in cui gli interventi edilizi di cui all'articolo 13 della l.r. 23/2003 riguardino immobili ricompresi nei centri storici dei Comuni che rivestono particolare interesse ai fini del ripopolamento urbano. Lo stesso ha natura ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il bilancio regionale.

L'Assessore

(Firma)

